



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

**CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO E
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN PUNTO TEMPORANEO DI
SOMMINISTRAZIONE NEL GIARDINO ILARIA ALPI DI BADIA A SERVIZIO DELLE
INIZIATIVE ESTIVE**

Capitolato speciale

1. Oggetto della concessione

Concessione in uso di suolo pubblico e affidamento della gestione di un punto temporaneo di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande nel giardino Ilaria Alpi di Badia con il finalità di promozione durante le iniziative estive (**Codice CIG n° ZD113AEF69**)

Lo spazio concesso in uso è situato nei **nel giardino Ilaria Alpi di Badia**; detto spazio, pari a **mq 100**, è ubicato così come risulta dalla Planimetria allegata al presente capitolato.

Tale spazio potrà essere utilizzato per l'installazione di un chiosco temporaneo di dimensioni minime pari a mq 16, oltre che per la collocazione di tavoli e sedie ed altre attrezzature a servizio dell'attività.

Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà inoltre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 43 della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e s.m.i..

L'attività oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere esercitata esclusivamente nel luogo indicato e non potrà essere trasferita in altri luoghi del territorio comunale.

L'utilizzo dello spazio oggetto di concessione e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere esercitate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nelle rispettive materie.

2. Finalità della gestione

La gestione del punto temporaneo di ristoro dovrà garantire un adeguato servizio a sostegno dell'attività di incontro e socializzazione della cittadinanza.

3. Periodo e durata della concessione

Il periodo della concessione è stabilito con inizio dopo 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva per l'anno 2015 nel caso di più partecipanti alla gara e termine il 15 settembre. Nel caso di un solo partecipante alla gara, e per gli anni 2016 e 2017 dal 15 Giugno al 15 Settembre. La data esatta sarà determinata con apposito successivo atto, salva la possibilità di posticipare l'inizio delle attività rispetto alla data indicata senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto. E' esclusa, trattandosi di concessione di servizio, l'applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.

4. Canone

Il concessionario, dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara, in considerazione degli investimenti da realizzare e delle attrezzature messe a disposizione dell'Amministrazione. Il canone, determinato in applicazione dei coefficienti previsti dal Regolamento Cosap, sarà graduato secondo la seguente tabella:

Anno 2015	pari al 80% del canone offerto
Anno 2016	pari al 90% del canone offerto
Anno 2017	pari al 100% del canone offerto

Si intendono esclusi dal canone, e a carico del concessionario, tutte le spese inerenti la gestione con particolare riferimento alle spese per utenze (acqua, energia elettrica, ecc.)

L'importo del canone sarà adeguato annualmente all'incremento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT a partire dall'inizio del secondo anno di concessione.

Il canone dovrà essere corrisposto, inderogabilmente, presso la Tesoreria Comunale, in un'unica rata annuale entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio di ciascun anno di attività.

Il mancato pagamento totale o parziale del canone costituirà in mora il concessionario e il Comune potrà procedere alla risoluzione di diritto con conseguente decadenza della concessione, come previsto al punto 19 del presente capitolato.

Al recupero delle somme dovute a titolo di canone o risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 12, salvo ogni azione per i maggiori danni.

5. Impegni e doveri del concessionario

Il concessionario si impegna a realizzare una struttura temporanea idonea (chiosco) ove svolgere il servizio di somministrazione ed a realizzare il programma di iniziative concordandolo con l'Amministrazione.

Rimangono a carico del concessionario:

- Le opere di realizzazione della struttura temporanea, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, necessarie all'esercizio dell'attività di somministrazione.
- Tutte le spese necessarie per l'adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza.
- L'acquisto degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti necessari alla gestione del servizio di somministrazione temporanea, secondo il progetto offerto in sede di gara.
- La realizzazione a proprie spese di tutti gli interventi che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- La richiesta e l'ottenimento di eventuali pareri da parte di pubbliche amministrazioni e degli atti amministrativi necessari all'effettuazione dei lavori e all'avvio dell'attività.
- L'uso e gestione dello spazio in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale è stato concesso.
- L'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in materia.
- L'obbligo di predisporre idonea istanza ai fini di ottenere la deroga ai limiti acustici vigenti secondo quanto previsto dal Titolo III del Regolamento di attuazione del

Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 93 del 12.07.2005 e s.m.i.

- Le eventuali imposte e tasse (ad es. Imposta sulla pubblicità, SIAE, ecc.)
- L'obbligo di riconsegnare l'area utilizzata per l'attività nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consistenza, inclusi i necessari ripristini.

Al concessionario sono inoltre richieste le seguenti prestazioni:

- La realizzazione di un proprio programma di iniziative di intrattenimento.
- L'installazione di un chiosco di dimensioni minime di mq. 16.

Il concessionario prima di installare le attrezzature ed il chiosco dovrà richiedere l'intervento di un funzionario dell'Amministrazione per redigere un verbale di consistenza delle aree, al fine di determinare in contraddittorio lo stato delle stesse, al momento della riconsegna sarà redatto il verbale di riconsegna delle stesse.

6. Arredamento e attrezzature

Il concessionario, come risulta dall'articolo precedente, ha l'obbligo di fornire, a sua cura e spese, le attrezzature e gli arredi necessari in conformità a quanto previsto nell'offerta. La manutenzione ordinaria, la sostituzione e integrazione delle attrezzature e degli arredi, dovranno essere effettuate dal concessionario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che le dotazioni predette siano sempre mantenute nelle migliori condizioni di efficienza, funzionalità e di adeguato livello di decoro estetico.

7. Esercizio dell'attività di somministrazione ed orari delle iniziative realizzate

Il concessionario potrà svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo il seguente orario **10.00- 24.00**.

Gli orari di svolgimento delle iniziative realizzate dal concessionario in conformità del progetto presentato dovranno rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 24.00, non essendo consentita alcuna attività rumorosa oltre le ore 24.00.

Essendo il Giardino Ilaria Alpi di Badia un luogo di particolare pregio sia per le strutture ivi presenti che per il contesto, è vietato al concessionario la cottura dei cibi in loco; stanti le norme igienico sanitarie è consentito esclusivamente lo sporzionamento degli stessi, pena la risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà utilizzare tale struttura in conformità all'offerta presentata.

E' vietato adibire la struttura ad un uso diverso da quello pattuito, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

8. Tutela inquinamento acustico

L'area oggetto del bando risulta, ai sensi del P.C.C.A. (Piano Comunale di Classificazione Acustica), inclusa in classe acustica III e non compresa tra quelle adibite a pubblico spettacolo.

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo all'aperto necessita la predisposizione di idonea domanda di deroga acustica semplificata che dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 9 punto 9.3 del P.C.C.A. approvato in data 12.07.2005, con delibera di Consiglio Comunale n.93, al Dirigente del Settore Ambiente, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività**, corredata della documentazione indicata nell'allegato 7 al suddetto piano e consistente in:

➤ Relazione tecnico-descrittiva che contenga:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
- Programma dettagliato con tutte le attività previste nelle serate per cui verrà richiesta la deroga acustica.

La deroga potrà essere richiesta **per un massimo di 20 serate complessive (ai sensi di quanto previsto dal D.P.G.R.T. 2/R del 08.01.2014) ed un massimo di due serate alla settimana.** Alla richiesta dovrà essere allegato il calendario complessivo delle manifestazioni e degli spettacoli.

Nelle altre serate non sarà concesso l'utilizzo di alcun dispositivo per la filodiffusione neppure finalizzato all'intrattenimento musicale di sottofondo.

Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici è consentito dalle ore **10.00 fino alle ore 24.00** e comunque al di fuori dell'orario scolastico. Il limite massimo di emissione da non superare è di **70 dB Leq(A)** dalle 10.00 alle 22.00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore la deroga, con tutta la documentazione sopra indicata, dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95).

In assenza di suddetta deroga non potrà essere svolta alcuna attività di spettacolo o di intrattenimento musicale.

9. Vigilanza del Comune di Scandicci

L'Amministrazione potrà verificare il livello di apprezzamento da parte dell'utenza circa la qualità dei servizi offerti e delle iniziative inserite nel programma e realizzate dal concessionario. Il Comune potrà procedere in proprio, oppure avvalendosi di risorse esterne, alla realizzazione di apposite indagini di gradimento.

L'esito delle suddette indagini verrà comunicato al concessionario. Nel caso siano riscontrate valutazioni prevalentemente negative circa uno o più aspetti dei servizi offerti, la comunicazione conterrà l'espressa contestazione dei problemi lamentati dall'utenza e la relativa richiesta di adozione da parte del concessionario di provvedimenti per la soluzione dei problemi stessi.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune i provvedimenti adottati.

10. Avvio dell'attività di somministrazione

Per avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà seguire le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa in merito all'avvio dell'attività temporanea, garantendo il rispetto delle norme di igiene degli alimenti e

igiene e sanità pubblica e quanto altro previsto dalla normativa in essere, prendendo i dovuti contatti con il settore del Comune di Scandicci competente in materia, e con eventuali ulteriori Amministrazioni periferiche coinvolte.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I) il titolare o legale rappresentante dell'impresa mandataria dovrà garantire quanto sopra.

L'attività di somministrazione dovrà essere avviata entro la data stabilita per l'inizio della concessione e conclusa entro il 15 Settembre di ogni anno, previa realizzazione di quanto offerto in sede di gara.

Prima dell'installazione delle attrezzature necessarie all'avvio dell'attività dovrà essere redatto un verbale di consegna dell'area da eseguirsi in contraddittorio con il concessionario. Al termine dell'attività, successivamente allo smontaggio delle attrezzature, sarà redatto, con le medesime modalità, il verbale di riconsegna dell'area ed in caso di danni il concessionario sarà tenuto al ripristino o al risarcimento degli stessi, pena revoca della concessione.

Il ritardo nell'avvio dell'attività, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione di una penalità, nella modalità prevista al punto 18.

Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al punto 19 del presente capitolato, salvo il diritto ai maggiori danni da parte dell'Amministrazione.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 12, salvo ogni azione per i maggiori danni.

11. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente e/o indirettamente all'Amministrazione o a terzi dalle imprese esecutrici della posa in opera delle attrezzature/arredi, dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso o dalla realizzazione delle iniziative da esso previste.

12. Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari al pari al 10% dell'importo contrattuale mediante le seguenti modalità:

- Avvenuta costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi presso Tesoreria Comunale del Comune di Scandicci presso la Banca CR Firenze, Agenzia di Via Pantin 1 Scandicci, in contanti, in assegni circolari o titoli del debito pubblico, o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ai sensi dell'art. 54 del RD 827/1924 e sue modifiche ed integrazioni.

oppure:

- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. L.vo 01.09.93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve avere validità quinquennale fino alla scadenza della concessione e deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa rinuncia del fideiussore

dei diritti e delle tutele di cui all'art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta di questa Amministrazione. La stessa sarà svincolata entro 30 giorni dalla conclusione della concessione.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario.

Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni.

Qualora il Comune debba avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza della concessione.

13. Assicurazioni

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, pena la sua risoluzione per inadempimento e conseguente decadenza nell'aggiudicazione, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazioni presso una primaria compagnia, che copra tutti i rischi di danni derivanti dall'esercizio dell'attività di somministrazione e/o dallo svolgimento delle attività di intrattenimento organizzate dal soggetto gestore, in cui venga esplicitamente indicato che anche il Comune di Scandicci viene considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per persona e per sinistro, per danni a cose e persone non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni), per il periodo come indicato al punto 3.

13. Stipulazione del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale, e a presentare la documentazione che la stessa Amministrazione Comunale riterrà necessario richiedere.

La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Scandicci.

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto saranno a carico del concessionario, ivi inclusa l'imposta di registro da quantificare con riferimento al DPR 131/86.

Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese nel modulo di autocertificazione, da cui risulti che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, salva ogni azione per i maggiori danni.

14. Personale addetto al servizio di somministrazione

Il concessionario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare i locali dovranno essere adeguati in piena conformità con il decreto legislativo 81/2008.

Tutto il personale che il concessionario assumerà e i relativi costi e oneri restano a carico del concessionario, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.

15. Cessione del contratto e modifiche del soggetto concessionario

Il concessionario non potrà trasferire l'azienda o comunque il ramo di azienda inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente gara, o affidare

in gestione ad altri l'attività, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d'amministrazione che intervenga nel concessionario, deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni.

In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il concessionario, sia che abbia la forma giuridica di impresa individuale sia che abbia forma societaria, sia in possesso dei requisiti di capacità giuridica ed economico-finanziaria previsti nel bando di gara. In caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il concessionario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di trenta giorni.

Il mancato rispetto delle disposizioni del comma precedente comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

In caso di R.T.I. non è consentita alcuna modifica nella composizione del raggruppamento per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nella concessione.

16. Recesso

Il concessionario ha la facoltà di recedere, dal presente contratto decorsi almeno sei mesi dalla stipula dello stesso, dandone preavviso di almeno 3 mesi.

17. Penalità

Nel caso in cui nell'esecuzione del contratto si verificano uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità:

Inadempimento	Penalità
ritardo nell'avvio dell'attività di somministrazione rispetto al termine di cui al punto 10 del presente capitolato	€ 75,00 per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo
ritardo nel rilascio degli spazi concessi in uso al termine di cui al punto 10 del presente capitolato	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale, di cui al punto 12 salvo ogni azione per i maggiori danni.

18. Risoluzione del contratto e decadenza della concessione

Comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, ex art. 1456 C.C., e la conseguente decadenza della concessione il verificarsi di uno dei seguenti episodi di inadempimento:

- a) perdita di uno o più dei requisiti di capacità giuridica, professionale o economico-finanziaria previsti nel bando di gara o mancato ripristino dei requisiti stessi nel termine previsto dal capitolato;
- b) avvio di una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata a carico del concessionario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis, RD 267/42;
- c) sostituzione non autorizzata nello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) violazione del divieto di adibire lo spazio e le attrezzature ad usi diversi da quelli indicati nel bando e nel capitolato;

- e) mancato reintegro dell'importo della cauzione definitiva nel termine indicato all'ultimo comma del punto 12 del presente capitolato;
- f) gravi carenze nell'esercizio dell'attività di somministrazione, con violazioni che abbiano comportato la sospensione dell'attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di dieci giorni nel corso di un anno solare oppure più di trenta giorni complessivi in tutto il periodo contrattuale.

L'accertamento di un inadempimento diverso da quelli indicati al comma precedente, tra i quali, a puro titolo esemplificativo:

- a) mancato inizio della gestione entro i termini indicati senza giustificato motivo;
- b) sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nei progetti presentati in sede di gara;
- c) mancato pagamento del canone nei termini previsti;

comporterà la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1454 del C.C., previa diffida intimata per scritto al concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della stessa.

19. Cessazione degli effetti della concessione

In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (scadenza, recesso, risoluzione), il concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni al rilascio degli spazi, che ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento.

Qualora questi non ottempererà, senza giustificato motivo, sarà tenuto al pagamento delle penalità di cui al punto 18, oltre all'indennità di occupazione in misura uguale al canone offerto.

Al recupero delle somme dovute l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al punto 12, salvo ogni azione per i maggiori danni.

20. Norme per la partecipazione alla gara

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara.

21. Controversie

Il Foro di Firenze è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

22. Trattamento dei dati personali

Il concessionario è vincolato ad utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto per le sole finalità di legge nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del citato D. Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Scandicci per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e

all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti. Responsabile del trattamento è Antonello Bastiani.

23. Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827, all'art. 30 D. Lgs 163/2006, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

È esclusa, trattandosi di concessione di servizio, l'applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.

Allegato "A" – Planimetria giardino Ilaria Alpi di Badia

IL DIRIGENTE IL SETTORE
PROMOZIONE ECONOMICA, SPORT E TURISMO
Dott. Antonello Bastiani